



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - strumento eccezionale

Descrizione

La giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione "necessità di provvedere", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonismo. In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA. SS.UU., n. 8/2024-2025).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0015/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Drigani

Riferimenti normativi

art. art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 4 agosto 2025 (Società A.S.D. Jonia Calcio FC et alios - Procura Federale)